



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 7 del mese di maggio alle ore 21 presso la sede operativa in Impruneta, Piazza Bandinelli, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione RIONE SANTE MARIE, codice fiscale 94107230487, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Approvazione nuovo Statuto Sociale;

Su richiesta dell'Assemblea assume la presidenza la Sig.ra Laura Bagni, la quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Francesco Consigli.

Il Presidente dichiara l'assemblea in seconda convocazione validamente costituita e atta a deliberare a norma dello Statuto essendo presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

A questo punto, circa il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità di adeguare gli art. 14 e 28 dello Statuto sociale alle osservazioni formulate dall'Ufficio del Runtis ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel Registro.

Fatta questa premessa, il Presidente illustra articolo per articolo le novità inserite nello Statuto sociale dell'Associazione, fornendo i chiarimenti richiesti punto per punto dai soci.

L'Assemblea Straordinaria dopo ampia ed esauriente discussione approva all'unanimità la proposta del Presidente, e pertanto:

APPROVA ALL'UNANIMITA' IL NUOVO STATUTO SOCIALE;

dando mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di porre in essere i conseguenti, necessari adempimenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale essendo le ore 22.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO N. 12 MAG. 2026
M. ESATTI EURO 200
DIRETTORE



STATUTO

ART. 1 – PREMESSA

Il rione Sante Marie è uno dei 4 rioni della festa dell'uva di Impruneta, una delle più tipiche e condivise tradizioni popolari del territorio imprunetino e trova diretto riconoscimento nello Statuto del Comune di Impruneta che all'Art.3, comma 8, così recita: *"Il Comune di Impruneta riconosce alle manifestazioni Fiera di San Luca e Festa dell'Uva il valore di tradizioni storiche e popolari peculiari della sua comunità e si adopera per la loro tutela, promozione e valorizzazione.*

Riconosce, altresì, la funzione e l'operato dell'Ente Fiera, Ente Festa dell'Uva e dei Rioni Sante Marie, Fornaci, Pallò e Sant'Antonio che, tradizionalmente, promuovono tali manifestazioni e dai quali non sarà possibile prescindere per il loro mantenimento e sviluppo". L'Associazione di promozione Sociale "Rione Sante Marie", promuove pertanto tutte le attività dell'omonimo rione legate alla Festa dell'Uva di Impruneta, e in quanto fa parte dell'Associazione Ente Festa dell'Uva – E.T.S., insieme agli altri Rioni della Festa dell'Uva ed al Comune di Impruneta.

ART. 2 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "RIONE SANTE MARIE", da ora innanzi "Associazione " o "Rione Sante Marie".

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede nel Comune di Impruneta, presso il Comune di Impruneta – Piazza Buondelmonti 41. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 3 – DURATA

Il Rione Sante Marie ha durata indeterminata, e potrà essere sciolto solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto. Gli organi dello stesso rimangono in carica cinque anni.



ART. 4 – SCOPI

Il rione Sante Marie non ha scopo di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, volte alla organizzazione, partecipazione e gestione della tradizionale Festa dell'uva e sue manifestazioni collaterali.

In particolare l'Associazione si propone:

1. Di provvedere alla organizzazione e gestione della tradizionale Festa dell'Uva mediante la costruzione dei carri allegorici e lo svolgimento di tutte le attività collegate a tale scopo.
2. Di sostenere l'attività del Rione stesso nella risoluzione delle problematiche organizzative e strutturali connesse alla gestione della predetta festa;
3. Di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione della tradizionale Festa dell'Uva anche oltre i limiti del territorio imprunetino e quindi:
 - svolgere opera di aggregazione di soggetti rappresentativi del territorio che, a titolo volontario, condividono i principi e le finalità del Rione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione, in base al principio che promuovere la Festa dell'Uva significa promuovere il territorio e le tradizioni culturali e produttive dell'Impruneta;
 - promuovere attività di ricerca e di educazione atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle usanze e tradizioni storiche del territorio imprunetino;
 - organizzare manifestazioni, convegni, incontri finalizzati alla promozione del Rione Sante Marie ed alla sensibilizzazione della collettività verso lo sviluppo dell'attività turistica.

ART. 6- ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* e avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale (lett. i), co.1 art. 5 del Codice del terzo settore;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività' culturali di interesse sociale con finalità' educativa (lett. d), co.1 art. 5 del Codice del terzo settore;



- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co.1 art. 5 del Codice del terzo settore;

ART. 5 - ATTIVITA' DIVERSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- gestire impianti, propri o di terzi, locali, spazi attrezzati, campi sportivi, palestre, strutture sportive di vario genere, da adibirsi all'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, anche attivando rapporti e sottoscrivendo convenzioni con Enti pubblici;
- svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- allestire e gestire pizzerie, ristoranti, bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni, e in generale somministrare alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono;
- in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, somministrare alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici decommercializzati, secondo la normativa vigente.
- esercitare, in via meramente subordinata e strumentale rispetto alla principale attività istituzionale e senza scopi di lucro, ogni altra attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.



Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

ART. 7 – RACCOLTA FONDI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di

associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare per lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici, l'attuazione della festa dell'uva, per il montaggio e lo smontaggio, l'associazione si avvarrà all'operato dei propri associati, e per quanto di sua competenza, anche dell'associazione "ente festa dell'uva" di Impruneta di cui il rione Sante Marie è membro.



Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

ART. 9 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

ART. 10 – ASSOCIATI E LORO AMMISSIONE

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, senza discriminazione di genere, di natura economica, culturale o religiosa.

Il numero degli soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.



Ci possono essere soci:

-soci fondatori

-soci ordinari

-soci onorari

I soci onorari potranno essere eletti dall'assemblea dei soci su proposta di qualsiasi componente dell'associazione.

L'ammissione all'Associazione come socio ordinario è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

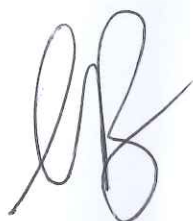
L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota associativa è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile. L'entità delle quote sarà stabilita dal consiglio di Direttivo ed approvata dall'assemblea dei soci con il bilancio annuale. Per esigenze economico finanziarie, su richiesta del consiglio direttivo, l'assemblea decide per eventuali contribuzioni straordinarie.

L'ammissione a socio ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ad ogni associato viene rilasciata la tessera associativa con nome cognome n. tessera e firma. Questa tessera viene prodotta e compilata dal consiglio dopo avvenuto versamento della quota associativa.

L'elenco dei soci viene aggiornato a cura del Segretario che provvede a raccogliere i seguenti dati personali: nome, cognome, residenza data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica.

Con la sottoscrizione della quota associativa l'associato:



- autorizza l'Associazione Rione Sante Marie alla pubblicazione delle foto e video eseguiti durante le attività dell'Associazione;
- autorizza l'Associazione Rione Sante Marie al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali;
- dichiara di conoscere, di accettare integralmente e attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

ART. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATI

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o per mancato versamento della quota annuale*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione.

Competente in merito all'esclusione e all'espulsione dei soci, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea



sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Il socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Il socio è dichiarato escluso anche quando perde i requisiti richiesti dallo statuto, non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso ovvero quando non provveda al versamento della quota associativa entro due mesi dalla comunicazione del consiglio della quota dovuta.

Stante il carattere permanente del rapporto associativo, il socio può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

In caso di recesso, esclusione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, i soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione o i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né possono pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

La perdita dallo status di socio non implica la revoca dell'autorizzazione alla pubblicazione delle foto o video eseguiti durante l'attività dell'Associazione.

ART. 13 – ORGANI

Sono Organi dell'associazione Rione Sante Marie

1. Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Il Vice-Presidente;
5. Il Tesoriere;
6. Il Segretario.
7. L' Organo di controllo
8. Il revisore

ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI



L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, e ne determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

In particolar, l'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva entro 120 giorni dal termine dell'esercizio sociale il rendiconto (o il bilancio) economico e finanziario e gli eventuali bilanci preventivi;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali, ed in particolare i Consiglieri e tra essi il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera in merito agli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria siano ad essa sottoposti da parte del consiglio direttivo o dal presidente o dai soci;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea convocata in via straordinaria, invece:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto (o del bilancio) economico e finanziario. Deve inoltre riunirsi ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto, o la



maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente. In tali casi l'assemblea è convocata dal Presidente entro i 15 giorni dalla richiesta e dovrà tenersi nei successivi 15 giorni.

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo sette giorni prima mediante affissione di appositi avvisi presso i locali e gli impianti dell'Associazione e/o tramite mezzi di comunicazione multimediale quali sms, e-mail, messaggi WhatsApp, social network, pagina web dell'Associazione, o qualsiasi altro strumento che dovesse in futuro essere sviluppato dal progresso tecnologico, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci:

in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci intervenuti

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere relative alla modifica dello statuto, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti in quanto membro più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea degli associati si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.



Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo, cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo del Rione Sante Marie, in particolare, è deputata l'esecuzione e l'attuazione delle linee guida per la gestione delle attività connesse alla promozione e valorizzazione della Festa dell'Uva e la cura di tutti gli aspetti tecnico-organizzativi della gestione della Festa dell'Uva e delle iniziative collaterali che sono intraprese dall'associazione, in ottemperanza delle linee guida espresse dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente dell'associazione che lo presiede, ognuno votato dall'assemblea dei soci.

In caso di dimissioni si procederà al reintegro dei componenti nel consiglio.

Per il reintegro dei membri dimissionari si farà riferimento all'ultima votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo procedendo in ordine di numero di preferenze raccolte.

I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati che siano regolarmente iscritti a Libro soci, durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

La carica di consigliere è gratuita e prestata a titolo di volontariato.



Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e poteri:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- assegna gli incarichi di lavoro, approva i programmi di Attività, approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- elegge al suo interno Il Vicepresidente e il Segretario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione e/o agli altri consiglieri, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- redige i bilanci preventivi ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi di comunicazione, anche multimediale, quali sms, e-mail, messaggi WhatsApp, social network, pagina web dell'Associazione, o qualsiasi altro strumento che dovesse in futuro essere sviluppato dal progresso tecnologico, e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti quello del Presidente è determinante.



Le deliberazioni assunte dal Consiglio dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

ART. 16 – NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale, ed in quanto tale egli compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In qualità di legale rappresentante del Rione, ha il compito primario di sollecitare l'afflusso di risorse economiche e professionali ai fini della migliore realizzazione della Festa dell'Uva e dell'organizzazione del rione stesso.

Al Presidente compete in particolare:

- Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- Il coordinamento del Rione durante tutta la fase di preparazione ed allestimento della sfilata allegorica dei carri. E' responsabile per le attività che si svolgono nei limiti dell'area del cantiere e dei luoghi propedeutici allo svolgimento della sfilata;



– L'attuazione delle iniziative collaterali alla Festa dell'Uva quali elementi di promozione del territorio secondo il programma adottato.

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra tutti i soci dall'Assemblea Sociale, a maggioranza assoluta dei soci iscritti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta si procederà ad un'ulteriore votazione, con maggioranza semplice, alla quale parteciperanno i 2 candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti.

Dura in carica 5 anni, come il Consiglio Direttivo, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di ordinarie e/o straordinaria amministrazione, anche unitamente al Vice Presidente e al Tesoriere. I

Il presidente, in caso di assenza, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di dimissioni del presidente il Vice presidente in carica ne fa le veci fino a nuova elezione.

ART. 18 – IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente svolge tutte le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure dimissioni. In caso di dimissioni del Presidente ne assume tutti i poteri di rappresentanza e le funzioni fino a nuova elezione. E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri. Al Vice Presidente il Consiglio può delegare, unitamente al Presidente ed al Tesoriere, poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, con firma congiunta o disgiunta.

ART. 19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal consiglio direttivo in seno ai suoi membri. E' incaricato della tenuta del libro dei soci, delle attività di segreteria delle assemblee dei soci e delle riunioni di consiglio, nonché la tenuta dei libri dei verbali delle assemblee dei soci e verbali di consiglio.

ART. 20 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo in seno ai suoi membri e provvede all'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali nonché della tenuta della cassa e dei libri contabili dell'associazione. Inoltre il tesoriere provvede alla formazione del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo. A tal fine può avvalersi di collaboratori di fiducia e consulenti esterni.

Il Consiglio può delegare, unitamente al Presidente ed al Tesoriere, poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, con firma congiunta o disgiunta.



ART.21 –ORGANO DI CONTROLLO

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

ART. 22–I REVISORI DEI CONTI

Sono eletti dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 31 del decreto legislativo 117/2017 e:

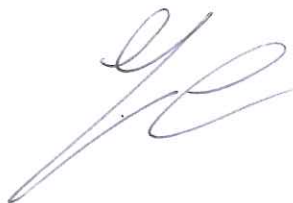
- Vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'associazione;
- Eseguono verifiche di cassa e contabili;
- Riferiscono con apposite relazioni all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci.

I Revisori partecipano di diritto alle adunanze del predetto organo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

ART. 23– PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali; da donazioni, erogazioni, lasciti; da quote di partecipazioni societarie, obbligazioni e altri titoli pubblici; dal fondo di riserva; da altri accantonamenti e



disponibilità patrimoniali. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

Il Rione Sante Marie trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:

1. Dal contributo ordinario annuale del Comune di Impruneta;
2. Da eventuale contributo straordinario del Comune di Impruneta;
3. Dall'opera volontaria, non retribuita, prestata dagli associati del Rione, necessaria per l'allestimento dei carri, per la sfilata e per le attività collaterali alla stessa;
4. Dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, di Organismi internazionali, di soggetti ed Enti privati, e in generale da donazioni di ogni specie, lasciti, rendite, sovvenzioni, comunque denominate e da chiunque effettuate;
5. Da entrate derivanti da attività commerciali collaterali alla Festa, dalla propria attività artistica, culturale e tecnica, e dalle sue iniziative di ogni altro genere;
6. Da contributi dovuti dai soggetti pubblici e/o privati che utilizzano l'eventuale marchio sociale e la denominazione "Festa dell'Uva"
7. Dalle quote associative annuali e dai versamenti effettuati dai soci
8. Da ogni altra eventuale entrata che non sia vietata dal presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

ART. 24- ASSICURAZIONE

L'associazione Sante Marie si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa per la copertura:

- dei rischi derivanti dall'allestimento e lo svolgimento della Festa dell'uva;

dei rischi derivanti da tutte le attività collaterali all'allestimento e svolgimento della Festa dell'Uva compresi gli eventi volti al finanziamento della stessa;



delle spese relative alla tutela legale di eventuali sinistri occorsi.

ART. 25 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO, BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla

modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.



Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e ove presente il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce

ART. 26 – SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione è affidato al Tesoriere ma, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato ad un consulente esterno.

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.



ART. 27 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo APS o la denominazione APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati su proposta di almeno un terzo dei componenti. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore dell'associazione. I fondi che risultino in eccedenza a seguito dello scioglimento, per qualsiasi causa verificatasi, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento dell'associazione e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

Nella prima seduta dell'assemblea dei soci, o nelle successive, potrà essere approvato il regolamento interno a maggioranza semplice, predisposto dal consiglio direttivo sulla base delle richieste/osservazione da parte dei soci iscritti.

ART. 30 - CONTROVERSIE



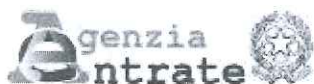
Ogni ipotesi di controversia insorta tra i membri dell'associazione o tra questi e l'associazione medesima circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto ovvero degli eventuali regolamenti interni, sarà risolta irritualmente da un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte litigante al momento della instaurazione della singola lite, nonché da un presidente nominato dall'assemblea dei soci su richiesta della parte diligente. Nel caso in cui i membri del collegio fossero in numero pari, il voto del Presidente vale doppio. Agli arbitri sono dovuti i diritti determinati dal tariffario in vigore presso la C.C.I.A.A. di Firenze. Resta peraltro impregiudicato il diritto degli associati di ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti e interessi.

ART. 31 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.







DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 12/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQM , serie 3 , numero 1241

data di stipula: 07/05/2026

ident.vo telematico: TQM26L001241000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94107230487

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94107230487				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23